

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1052

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

e col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per
l'anno 1988

ONOREVOLI SENATORI - Le disposizioni recate dall'allegato decreto costituiscono una prima misura adottata, con l'urgenza che la situazione richiede, per il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento della finanza pubblica.

Il raggiungimento di tale obiettivo postula interventi da realizzare sia nel comparto delle entrate che in quello delle spese (così come è stato precisato nel documento programmatico allegato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio per la presentazione del Governo in Parlamento) con continuità, per un arco di tempo sufficientemente lungo, nel contesto degli obiettivi di sviluppo dell'economia reale e tenuto conto del suo andamento. È evidente, però, per quanto riguarda le entrate, che l'incremento di esse conformemente alle linee di tendenza presenti negli ordinamenti tributari dei Paesi più avanzati della Comunità europea, nonché la introduzione nel sistema tributario di elementi di razionalizzazione (con riduzione delle aree di evasione ed elusione) e di armonizzazione con il sistema europeo, richiedono necessari tempi di realizzazione, con il contestuale avvio del recupero, in termini di efficienza e di operosità, delle strutture organizzative degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Perciò, nel mentre sono state poste allo studio le iniziative più idonee rispetto alle predette finalità con il fermo intendimento di tradurle sollecitamente in organiche proposte legislative, il Governo ha ritenuto di dover frattanto adottare le misure contenute nelle disposizioni del decreto-legge in esame, per provvedere alla indilazionabile esigenza di ricondurre ad un livello compatibile il fabbisogno del 1988. Nel determinare gli incrementi di entrata il Governo si è, peraltro, dato carico di modulare gli interventi in modo da contenere, nella maggiore misura possibile, l'aggravio dell'onere sui contribuenti; ne costituisce riprova, ad esempio, la scelta di operare in termini di aumento della misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ovvero in termini di anticipo delle scadenze di alcuni versamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Anche dal lato delle spese le misure che si propongono (e che, nel complesso, consentono un risparmio dell'ordine di oltre 3.000 miliardi, anche per effetto del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1988, in forza del quale il fabbisogno della tesoreria viene ad alleggerirsi di circa 500 miliardi di lire per il riafflusso al sistema della tesoreria unica di disponibilità finora detenute presso il sistema bancario) rappresentano soltanto una modesta anticipazione dei provvedimenti di più largo respiro previsti dal programma di Governo.

* * *

Passando all'esame delle disposizioni recate dal decreto-legge in rassegna, gli articoli da 1 a 5 riguardano interventi diretti al contenimento del fabbisogno di cassa dell'anno 1988, attraverso misure che mirano a realizzare maggiori entrate nel sistema previdenziale ed economie di spesa nello stesso ed in altri settori, per i quali si forniscono i seguenti elementi di informazione.

Con l'articolo 1 si mira a porre in essere un processo di razionalizzazione della spesa pubblica per il settore delle più gravi calamità naturali verificatesi sul territorio nazionale nell'ultimo ventennio (partendo dal terremoto del Belice del 1968), eventi in relazione ai quali, nonostante il lungo tempo decorso, la necessità dell'intervento pubblico ancora si protrae ad elevati livelli. Si fa eccezione per l'alluvione della Valtellina, in relazione alla quale tale intervento è viceversa ancora nella prima fase dell'emergenza e del suo completamento.

Di detti eventi il più grave per effetti sociali e strutturali è risultato senza dubbio il sisma del

24 novembre 1980 in Campania e Basilicata, catastrofe che da sola ha finora comportato l'assegnazione di risorse pubbliche per circa 50.000 miliardi di lire (ivi comprese lire 1.500 miliardi circa relative ai mutui concessi dalla CEE, tramite la Banca europea per gli investimenti) per concorrere alla ricostruzione dei mezzi di produzione e delle infrastrutture economiche e sociali.

In relazione ai ritmi della ricostruzione in tali zone l'effetto sulla tesoreria dello Stato ha assunto un andamento crescente, quantificabile in termini assoluti in 3.243 miliardi nel 1985, in 3.597 miliardi nel 1986 e in 3.933 miliardi nel 1987, con una previsione di 4.250 miliardi per il 1988. In termini relativi si è quindi assistito ad una crescita di fabbisogno annuale di circa il 10 per cento in presenza di consistenti giacenze bancarie.

In tale stato di cose, pertanto, si impone detto processo di razionalizzazione, che, regolando in modo più razionale i flussi di tesoreria, deve pervenire all'accertamento da parte del CIPE dell'effettivo stato di attuazione degli interventi, al fine di consentire di tracciare un consapevole programma degli interventi residuali ancora necessari (comma 3).

È in tale senso, quindi, che si propone:

da un lato (comma 1), di limitare per il 1988 i prelevamenti in tesoreria al medesimo livello dello scorso anno, per indurre anche gli interessati ad utilizzare in pieno i contributi già finora concessi e che in gran parte costituiscono giacenze sui conti bancari individuali;

dall'altro (comma 2), di abolire definitivamente il sistema delle anticipazioni bancarie; esigenza questa ormai da considerarsi superata, tenuto conto che, com'è noto, la sua ragione d'essere ebbe una precisa motivazione in un momento (anno 1982) di particolare restrizione nei flussi di tesoreria dello Stato. Tuttavia si ipotizza contestualmente il correttivo di consentire ai comuni, in caso di ritardo nella ripartizione ed assegnazione dei fondi, nonchè in presenza dell'improrogabilità degli impegni di spesa, di prelevare «in rosso» sulle rispettive contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali.

La proposta manovra dovrebbe permettere

di conseguire per il 1988 un'economia complessiva stimata in almeno 315 miliardi, quale saldo netto tra l'effetto del freno di tiraggio dalla tesoreria previsto al comma 1 e l'eventuale ricorso a prelevamenti «in rosso» per assicurare la correntezza della ricostruzione (comma 2), pertanto trascurandosi del tutto, nella stima, l'ulteriore economia che non potrà non discendere, in termini di differenziale di tassi, dalla prevista soppressione delle anticipazioni. Per il biennio successivo, si ipotizza un'economia annua di circa 100 miliardi.

L'articolo 2 autorizza il Ministero del tesoro a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 31 dicembre 1987.

In proposito si ricorda che in tempi passati, e con particolare intensità negli anni sessanta, la raccolta di fondi da parte del Tesoro sul mercato è stata effettuata non solo direttamente, ma anche per il tramite del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Il ricorso a tale strumento è venuto meno intorno alla metà degli anni settanta, per ragioni di mercato e di natura fiscale.

Nel frattempo è proseguito l'ammortamento dei mutui concessi dal CREDIOP al Ministero del tesoro, che, a fine 1987, presentavano un residuo debito in linea capitale di circa 4.230 miliardi, oltre a quelli contratti dalle aziende autonome, con ammortamento a carico dello Stato.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del provvedimento si propongono di riaprire per il Tesoro la possibilità - ove se ne manifesti la convenienza - di usufruire di un ulteriore strumento di intervento, consentendo di far fronte alle scadenze delle rate presenti e future.

Tale possibilità, seppure in un ambito predefinito e comunque sempre sotto il controllo diretto del Tesoro, costituisce una opportunità di differenziazione degli strumenti a disposizione del Tesoro stesso e può come tale offrire l'occasione di sfruttare al meglio le condizioni di mercato. In particolare, può consentire di rinnovare il debito per durate significativamente maggiori di quelle oggi perseguibili con l'emissione di titoli di Stato.

Le convenzioni che il Tesoro dovrà stipulare per lo scopo con il CREDIOP dovranno regolare le modalità di attivazione di tale strumento, stabilendo gli importi, gli ambiti delle durate previste per le nuove operazioni (per esempio da cinque a dieci anni), le possibilità di scelta tra lire e valute estere, le condizioni finanziarie quadro.

Al riguardo, i termini saranno quelli di mercato, tenuto conto dei valori massimi autorizzati dalla Banca d'Italia per emissioni obbligazionarie di analoga durata e con commissioni annuali a favore del CREDIOP allineate a quelle già previste da norme similari (ipotizzabili attualmente attorno a 0,25 punti percentuali per semestre).

La disposizione di cui al comma 4 ha lo scopo di eliminare un ostacolo che di fatto oggi preclude il ricorso al mercato obbligazionario estero da parte degli istituti di credito speciale; ostacolo il cui superamento sarebbe, oltre che funzionale alle finalità del presente provvedimento, di interesse generale.

La sostanziale assenza di emissioni obbligazionarie sull'estero da parte degli istituti riscontrabile negli ultimi anni ha determinato la conseguente assenza di entrate per l'erario, per cui l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 anche alle emissioni degli istituti, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, non determina riduzioni di entrate effettive.

Dalla proposta manovra di cui all'articolo in esame deriverebbero economie stimate, per il triennio 1988-1990, in lire 1.580 miliardi per il 1988, lire 1.550 miliardi per il 1989 e lire 1.550 miliardi per il 1990.

Circa le finalità dell'articolo 3, si premette che lo schema procedurale stabilito dalla legislazione in atto per la concessione dei benefici previsti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, in estrema sintesi, è sostanzialmente il seguente:

a) accertamento delle infermità dichiarate dagli interessati da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti ed eventuale ricorso, entro trenta giorni, contro la decisione della unità sanitaria locale alla commissione sanitaria regionale;

b) deliberazione di concessione o di diniego della pensione o assegno di assistenza da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ed eventuale ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dell'interno;

c) eventuale ricorso all'autorità giurisdizionale (ordinaria o amministrativa) da parte dell'interessato per la tutela dei propri diritti;

d) accredito dei fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni o assegni da parte del Ministero dell'interno alle singole prefetture, le quali provvedono a ripartire e ad erogare tali fondi ai singoli enti comunali di assistenza pubblica mediante accredito su conti correnti postali all'uopo vincolati ed intestati ai tesorieri.

Con tali particolari modalità vengono corrisposte le pensioni od assegni alle cennate tre categorie di assistiti, con un onere complessivo a carico dello Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1988 dell'importo di lire 7.502,8 miliardi, di cui lire 6.665 miliardi per gli invalidi civili, lire 51,8 miliardi per i sordomuti e lire 786 miliardi per i ciechi civili.

Detto onere complessivo attiene a circa 887.000 partite di pensione o assegni, riguardanti 111.000 ciechi civili, 15.000 sordomuti e 761.000 invalidi civili.

Le pratiche al momento giacenti presso gli enti interessati ed ancora da istruire ammontano a circa 1.000.000.

L'intervento dello Stato a favore delle categorie degli invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi è andato mano a mano evolvendosi dall'originaria concezione di assistenza e beneficenza pubblica a quella di assistenza sociale, per giungere ormai al concetto della pensione prevista e disciplinata specificamente da apposite disposizioni legislative.

Si è dell'avviso che tale processo di omogeneizzazione vada assecondato, anche al fine di gestire con criteri uniformi la relativa problematica ed avere una visione finanziaria più completa, considerati i conseguenziali ingenti oneri che vanno a carico del bilancio statale. Si ritiene pertanto necessario che alle pensioni ed assegni per invalidità civile possa estendersi la procedura prevista per le pensioni di guerra, ferme restando, beninteso, le condizioni giuri-

diche per l'ottenimento della pensione e degli altri benefici di cui godono le cennate categorie degli invalidi civili, come previsto dalla relativa legislazione vigente.

Si è peraltro ritenuto opportuno modificare la composizione delle commissioni mediche, che risulteranno, di conseguenza, composte da medici militari, da medici scelti dalle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate e da medici civili.

I provvedimenti di concessione o di diniego delle pensioni di guerra, secondo le modalità indicate dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono adottati dal direttore generale e sottoposti al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, la cui approvazione rende esecutivo il provvedimento concessivo di pensione, che viene trasmesso alla Direzione provinciale del Tesoro competente per territorio, la quale provvede al pagamento di quanto dovuto. L'approvazione del comitato di liquidazione sostituisce la registrazione del provvedimento pensionistico da parte della Corte dei conti.

A ciò si provvede con l'articolo in parola, con il quale, in particolare:

si prevede l'integrazione delle commissioni mediche con medici scelti dalle organizzazioni rappresentative delle categorie interessate;

si conferma la possibilità di costituire, al limite presso ogni capoluogo di provincia, nuove commissioni mediche periferiche (in atto ne esistono diciotto, una parte delle quali è sistemata presso caserme o ospedali militari) prevedendo altresì un corrispondente aumento del numero di ufficiali medici o medici civili da 220 a 500 unità e, per la commissione medica superiore, da 110 a 200 unità. Per i medici civili, come ora previsto per le esigenze delle pensioni di guerra, possono essere stipulate convenzioni mano a mano che se ne presenterà l'esigenza. Il maggiore onere previsto per il funzionamento di dette commissioni è valutato in lire 2,8 miliardi annui aggiuntivi nella ipotesi massima;

si prevede il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro e, quale eventuale secondo grado di tutela, invece di estendere la facoltà del gravame alla Corte dei conti, come in atto

previsto per le pensioni di guerra, si lascerebbe immutato l'attuale sistema vigente per gli invalidi civili, consentendo all'interessato, contro il decreto del Ministro del tesoro di decisione sul ricorso gerarchico, la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari. La messa a regime della nuova procedura per la definizione delle pensioni di invalidità civile comporterà effetti in termini di minori pagamenti che si valutano in 400 miliardi di lire per il 1988. Una volta a regime, il nuovo sistema darà luogo ad economie di spesa valutate prudenzialmente nell'ordine di non meno di 200 miliardi di lire all'anno, in conseguenza della maggiore obiettività dei criteri con cui saranno valutati i presupposti che la legge pone a fondamento per la concessione della pensione di invalidità; economie che ben giustificano gli oneri invero modesti derivanti dall'emananda disposizione legislativa. A tali oneri si farebbe quindi fronte con una quota di dette economie realizzate sugli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e precisamente:

a) al capitolo 4288, concernente trattamenti pensionistici ed oneri accessori per mutilati ed invalidi civili in generale;

b) ai capitoli 4289 e 4290, concernenti i trattamenti medesimi a favore delle categorie dei sordomuti e dei ciechi civili;

si estendono (comma 6) le norme vigenti per le pensioni di guerra, come quella dell'obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti, della procedura prevista per la revoca totale o parziale del trattamento pensionistico per le ipotesi di errore di fatto o di calcolo, di rinvenimento di nuovi documenti, di falsità di documenti e per altri determinati casi previsti (articoli 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e articolo 19 della legge n. 656 del 1986), della responsabilità per indebiti pagamenti e della possibilità di ottenere l'abbuono di somme riscosse indebitamente dimostrando la buona fede (articolo 11 della legge n. 656 del 1986);

si conferma (comma 7) la vigenza delle disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazio-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni, non modificate o sostituite dall'emanando decreto-legge; e cioè in sostanza resteranno in vigore tutte le norme riguardanti per tali categorie protette la esistenza delle condizioni e dei presupposti per conseguire i benefici previsti, come per esempio l'età, la percentuale di invalidità, l'incapacità lavorativa, le condizioni economiche, le provvidenze sociali, l'assistenza sanitaria, eccetera.

Le norme contenute nell'articolo 4 consentono di realizzare un maggior gettito da parte dell'INPS (gestione Cassa integrazione guadagni straordinaria), cui affluisce il contributo addizionale a carico delle imprese che usufruiscono di pensionamenti anticipati.

L'originaria misura del contributo, fissata nel 1968 allo 0,15 per cento della massa salariale, si è rivelata del tutto inadeguata rispetto ai crescenti oneri di pensionamento anticipato, oneri che per l'anno 1988 si attestano ai seguenti livelli:

	miliardi
per contributi figurativi (legge n. 155 del 1981)	
(regime ordinario a 55 anni)	300
per trattamenti di regimi speciali (siderurgia, alluminio, ecc.)	350
Totale . . .	650

Si prospetta pertanto l'aumento allo 0,60 per cento di detto contributo addizionale, per conseguire l'autofinanziamento delle prestazioni almeno all'80 per cento.

La stima del maggior gettito conseguente è indicata nel seguente prospetto:

	miliardi
Massa salariale (previsione 1988)	80.000
Futuro contributo 0,60 per cento	480
Attuale contributo 0,15 per cento (Fonte INPS - Bilancio preventivo 1988)	120
Maggior gettito a regime . . .	360

Quota anno 1988: miliardi $360 \times 7/12 = 210$ miliardi.

L'articolo 5 è diretto a graduare, con accentuazione meridionalistica, la selezione della formazione professionale, attraverso l'adozione di *standards* formativi, nella premessa che, al di là della chiamata nominativa e

della possibilità di far cessare il rapporto, il contributo finanziario che i contratti prevedono sia importante soprattutto al Sud, a fronte delle diseconomie esterne che l'imprenditore incontra; al Nord, invece, hanno particolare rilievo le due suddette provvidenze (chiamata nominativa e cessazione del rapporto) ed il contributo può essere opportunamente dimezzato, semprechè non si tratti di imprese artigiane.

Pertanto, si propone il mantenimento dell'attuale regime contributivo agevolato, assimilato a quello previsto per l'apprendistato (lire 165.000 annue), a fronte del regime contributivo ordinario (circa lire 6 milioni), soltanto per i contratti stipulati nei territori del Mezzogiorno, nei quali l'attività di formazione abbisogna ancora di sostegno promozionale e diffusivo, per quelli stipulati nelle zone del Centro-Nord in conformità ai predetti *standards* e per quelli stipulati da imprese artigiane su tutto il territorio nazionale.

Il conseguente maggior gettito è valutabile come segue: contratti in tutta Italia (anno 1988) 380.000; contratti in tutta Italia (luglio/dicembre 1988) 190.000; contratti stipulati al Sud (10 per cento) 20.000; contratti stipulati al Centro-Nord (90 per cento): per imprese artigiane 60.000; per imprese non artigiane 110.000, di cui contratti irregolari (circa 70 per cento) 75.000.

Maggiore entrata:

$$75.000 \times \frac{6.000.000}{2} \times \frac{3,5}{12} = 65 \text{ miliardi,}$$

dove 3,5 rappresenta la durata media del beneficio determinata secondo un'ipotesi di equa distribuzione - nell'ambito del semestre - dei contratti stipulati, ciascuno decorrente da inizio mese.

* * *

Le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 9 del decreto-legge riguardano la materia tributaria.

Con l'articolo 6 si eleva dal 92 al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'IRPEF e dell'ILOR da effettuarsi per gli

anni 1988, 1989 e 1990 da parte delle persone fisiche e degli altri contribuenti diversi dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La delimitazione, sotto il profilo soggettivo delle categorie di contribuenti interessate dalla nuova disposizione, è resa necessaria dal fatto che la legge 11 marzo 1988, n. 67, ha già disposto la elevazione della misura del versamento dell'acconto IRPEG e dell'ILOR da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990.

In buona sostanza, la disposizione che si illustra - cioè l'articolo 6 - riguarda i versamenti di acconto che (a partire da quelli in scadenza nel prossimo mese di novembre del corrente anno) dovranno essere effettuati dalle persone fisiche, dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché dalle società ed associazioni senza personalità giuridica che a quelle sono equiparate in virtù di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (società di armamento, società di fatto, associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni). Rimane ovviamente ferma l'esigenza di valutare - nell'ambito di una revisione organica delle procedure - se siano ipotizzabili diversi tempi e modalità di adempimento dei versamenti di acconto, in modo da renderli meno gravosi per i contribuenti senza per altro diminuire l'efficacia dei riscontri da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'ammontare dei versamenti di acconto sulla base della misura del 92 per cento è stimato per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 in lire 10.700 miliardi, lire 11.350 miliardi e lire 12.080 miliardi; ad ogni punto percentuale è attribuibile pertanto un gettito rispettivamente di lire 116 miliardi, lire 123 miliardi e lire 131 miliardi.

All'aumento di tre punti disposto con il decreto conseguirà per il 1988 un maggior gettito di lire 350 miliardi circa. Va però osservato che le maggiori somme anticipate nell'anno 1988 sono da computare in diminuzione all'atto della autoliquidazione contestuale alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi del maggio 1989 (l'aumento dell'accon-

to fa diminuire infatti le somme da versare a saldo); analogamente il maggiore acconto versato a novembre 1989 determina una riduzione del saldo di autotassazione del maggio 1990. Pertanto le maggiori entrate conseguenti all'aumento della misura dell'acconto per il 1989 e il 1990 sono costituite dalla differenza tra il maggiore acconto anticipato l'anno precedente e il maggiore acconto dell'anno in corso. Conseguentemente per l'anno 1989 il gettito derivante dalla elevazione della misura dell'acconto dal 92 al 95 per cento è pari a lire 20 miliardi (che sono dati dalla differenza tra lire 370 miliardi di maggiore acconto a novembre 1989 e lire 350 miliardi versati anticipatamente con il versamento eseguito nell'anno 1988 e riscossi in meno con il saldo di autotassazione nell'anno 1989); per il 1990 il maggiore gettito è pari a circa lire 25 miliardi (lire 395 miliardi meno lire 370 miliardi).

Circa l'elevazione della misura del versamento di acconto dell'ILOR dal 92 al 95 per cento, per gli anni 1988, 1989 e 1990, effettuato dalle persone fisiche ed altri soggetti, esclusi le società e gli enti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si fa presente quanto segue.

L'ammontare dei versamenti di acconto sulla base della misura del 92 per cento è stimato per il 1988 in lire 4.000 miliardi; per il 1989 in lire 4.280 miliardi e per il 1990 in lire 4.550 miliardi. Il gettito medio per punto è pari a lire 43,5 miliardi per il 1988, lire 46,5 miliardi per il 1989 e lire 49,5 miliardi per il 1990. L'aumento di tre punti determina una maggiore entrata stimata in lire 130 miliardi per il 1988; per ciascuno degli anni 1989 e 1990 invece il maggiore gettito dovuto alla differenza tra l'aumento dell'acconto e la diminuzione del saldo di autotassazione (in relazione al maggiore acconto versato nell'anno precedente) è valutato in lire 9 miliardi circa.

Riguardano invece le tasse e le imposte indirette sugli affari gli articoli 7 e 8. Il primo di tali articoli stabilisce che, ai fini dell'IVA, i contribuenti con volume di affari annuo superiore a 480 milioni di lire (attualmente tenuti, entro il giorno 5 di ciascun mese, a calcolare l'imposta sulla base delle annotazio-

ni eseguite durante il secondo mese precedente e ad eseguire il versamento dell'imposta così liquidata nello stesso termine) devono effettuare i versamenti periodici dell'imposta entro il giorno 22 del mese successivo a quello in cui sono state annotate nei registri le operazioni attive e passive. Si tratta in buona sostanza della anticipazione di circa tredici giorni dei termini di versamento; anticipazione che consente in pratica la contabilizzazione dell'IVA relativa al mese di novembre nello stesso anno di competenza, dato che le aziende e gli istituti di credito delegati dai contribuenti al pagamento dell'imposta sono tenuti al riversamento entro il quinto giorno successivo, mentre gli uffici, a loro volta, devono immediatamente procedere al versamento del relativo importo alla sezione di tesoreria provinciale. Per quanto riguarda poi in particolare l'anno 1988, l'anticipazione dei versamenti realizza l'obiettivo di far conseguire all'erario un incremento delle entrate, stimato in circa 2.250 miliardi di lire, senza operare alcuna variazione delle aliquote della medesima imposta; variazione che dovrà essere attuata invece alla luce delle esigenze di armonizzazione del tributo alla corrispondente fiscalità europea e nel più ampio quadro di un complesso equilibrio tra imposizione diretta ed indiretta.

Va osservato che a fronte di tale vantaggio per l'erario non corrisponde di regola un significativo danno economico per gli operatori che risultano interessati da questa misura. Infatti, se trattasi di dettaglianti, questi, effettuando normalmente operazioni con contestuale pagamento del corrispettivo, comprensivo di IVA, esercitano immediatamente la rivalsa dell'imposta; d'altra parte neppure gli operatori che effettuano operazioni con obbligo di emissione di fattura e con pagamento dilazionato subiranno di regola esposizioni finanziarie rilevanti per l'anticipo del versamento dell'imposta. Tali operatori (tenuto conto che di norma si avvalgono del sistema di fatturazione differita, che comporta l'emissione della fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, e che il versamento dell'imposta relativa dovrà essere effettuato entro il giorno 22 del mese successivo a quello di emissione e registrazio-

ne delle fatture) potranno ugualmente disporre (sempre che la dilazione sia stata pattuita entro termini contenuti), prima di eseguire il versamento, di un lasso di tempo corrispondente a quello nel quale solitamente avviene il pagamento del corrispettivo pattuito.

La disposizione interessa circa 320 mila contribuenti. Nulla viene, invece, innovato per quanto riguarda le liquidazioni e i versamenti trimestrali, cui sono tenuti circa 4 milioni e 800 mila contribuenti, dato che una modifica dei tempi di liquidazione e versamento trimestrali richiede un esame più complesso, che dovrà pur essere effettuato nell'ambito di una armonizzazione all'interno della disciplina sistematica dell'imposta sul valore aggiunto. La modifica introdotta ha, peraltro, effetto dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni che verranno eseguite nel corso del prossimo mese di settembre, in modo da consentire ai contribuenti e ai centri di servizio che tengono le scritture contabili per conto di quelli di approntare le eventuali occorrenti modifiche ai programmi e alle strutture.

La seconda delle predette disposizioni (cioè l'articolo 8) riguarda l'aumento dell'importo della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 3, commi 18, primo periodo, e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Tale disposto normativo ha infatti stabilito che la tassa di concessione governativa è dovuta al momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese nonché, annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo a quello nel corso del quale si è verificata l'iscrizione. La tassa è fissata in misura diversa per tipi di società e ne sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società sportive costituite nelle forme di società per azioni o a responsabilità limitata e le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgono attività commerciale e i cui beni immobili sono destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, nonché allo svolgimento delle

attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La disposizione in rassegna, ferme rimanendo le esclusioni dall'ambito applicativo della tassa sopra ricordata, ne eleva la misura per ciascuno dei tipi di società. La disposizione si rivolge pertanto alle società per azioni e in accomandita per azioni fissando l'importo della tassa a lire 15 milioni, alle società a responsabilità limitata stabilendo tale importo a lire 3 milioni e 500 mila ed infine determinando la misura della tassa in lire 500 mila per le società di altro tipo.

Gli importi attuali della tassa sono pari a:

lire 6.000.000 per le società per azioni e in accomandita per azioni;

lire 1.200.000 per le società a responsabilità limitata;

lire 120.000 per le società di altro tipo.

Il numero dei soggetti interessati al pagamento può essere rilevato in circa 40.000 per quanto riguarda le società per azioni e in accomandita per azioni, in 280.000 per quanto riguarda le società a responsabilità limitata e in 150.000 per quanto riguarda le società di altro tipo. Gli aumenti disposti assicurano, quindi, per il 1988 un maggiore gettito così distinto per ciascuna delle classificazioni sopra ricordate: società per azioni e in accomandita per azioni, lire 360 miliardi; società a responsabilità limitata, lire 644 miliardi; altre società, lire 57 miliardi, per un totale di lire 1.061 miliardi.

Per il 1989 e per il 1990 (considerando, quali effetti combinati, sia un aumento del gettito del 5 per cento in relazione al maggiore numero di iscrizioni nel registro delle imprese, sia una incidenza in diminuzione sul gettito dell'IRPEG e dell'ILOR pari a circa il 40 per cento dell'ammontare della tassa pagata l'anno precedente in conseguenza della sua deducibilità dal reddito dichiarato dal soggetto ai fini delle imposte sui redditi) il maggior gettito è da valutare, rispettivamente per ciascuno dei due anni, in lire 690 miliardi e in lire 725 miliardi.

L'ultima delle disposizioni recate dal decreto-legge (articolo 9) stabilisce la nuova misura delle aliquote dell'imposta erariale di consu-

mo dell'energia elettrica. La misura di tali aliquote è attualmente determinata dalle leggi 17 luglio 1975, n. 391, e 27 aprile 1981, n. 160, nei seguenti importi: lire 1,10 per chilowattora di energia consumata per qualsiasi impiego nelle abitazioni; lire 1,10 per chilowattora di energia per impieghi in luoghi diversi dalle abitazioni, ridotte a lire 0,65 per ogni chilowattora eccedente il consumo mensile di 200 mila chilowattora. Per i consumi nel territorio del Mezzogiorno le aliquote sono ridotte alla metà.

Come è noto, a comporre il prezzo al consumo concorre anche il cosiddetto sovrapprezzo termico, a seguito della verifica quadrimestrale effettuata dal Comitato interministeriale prezzi in relazione alla variazione del prezzo del petrolio greggio di importazione, subisce per l'immediato una riduzione media di lire 2,98 al chilowattora. In tale concomitanza si è ritenuto di apportare alle aliquote dell'imposta erariale di consumo un aumento sostanzialmente pari alla riduzione media del sovrapprezzo termico, escludendo dall'aumento i consumi di energia elettrica non gravati da sovrapprezzo termico e mantenendo inalterata la proporzione attualmente esistente tra l'aliquota per chilowattora di energia consumata per impieghi in luoghi diversi dalle abitazioni fino ad un massimo di 200 mila chilowattora mensili e l'aliquota prevista per i consumi eccedenti.

Secondo i dati del consumo previsto, nel 1988 i consumi soggetti alla maggiore tassazione si dovrebbero attestare nell'ordine di 169 miliardi di chilowattora, di cui 85 miliardi in usi assoggettati all'aliquota di lire 4,10 a chilowattora e 84 miliardi in usi assoggettati all'aliquota di lire 2,45 a chilowattora. Il maggiore gettito può pertanto essere stimato per il residuo periodo 1988 in lire 235 miliardi.

Considerando un aumento annuo dei consumi dell'energia elettrica tendenzialmente intorno al 3 per cento, il maggior gettito per ciascuno degli anni 1989 e 1990 è stimato rispettivamente in 418 e 430 miliardi di lire.

Conclusivamente, gli articoli da 6 a 9 del decreto consentono l'acquisizione di maggiori entrate, che per l'anno 1988 sono stimate in lire 4.026 miliardi, per l'anno 1989 in lire

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.137 miliardi e per l'anno 1990 in lire 1.189 miliardi. Ciò permette di valutare compiutamente l'entità degli effetti che il decreto contribuisce ad apportare sin dai prossimi mesi del corrente anno (in uno alle altre misure contestualmente adottate) rispetto all'obiettivo programmato del risanamento della finanza pubblica e, nel contempo, di riaffermare la necessità e l'urgenza delle disposizioni

previste destinate ad operare con immediatezza a modifica di adempimenti che i contribuenti sono chiamati ad assolvere.

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1988.

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali)

1. I prelevamenti che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le regioni, i comuni e gli altri enti locali interessati possono effettuare nell'anno 1988, rispettivamente, dai conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato o dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, non possono superare gli importi allo stesso titolo prelevati nell'anno 1987. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti disposti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non possono superare l'importo di quelli allo stesso titolo disposti per l'anno 1987. Le erogazioni di fondi ai beneficiari degli interventi possono essere disposte solo dopo la dimostrazione del completo utilizzo degli acconti già eventualmente corrisposti. Il limite di cui al presente comma può comunque essere superato, su autorizzazione del Ministro del tesoro, da accordarsi sulla base di motivata richiesta, al fine di non compromettere la continuità dei lavori.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere concesse anticipazioni, da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, avvalendosi anche dei dati predisposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quadro degli elementi richiesti dall'articolo 17, comma 49, della legge 11 marzo 1988, n. 67, accerta lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e definisce il programma degli interventi residuali, individuando il relativo fabbisogno finanziario, da stabilire sulla base di parametri diretti a consentire la razionalizzazione della spesa ed il contenimento dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

(ContraZIONE di mutui con il CREDIOP)

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche (CREDIOP) di importo pari alle rate di ammortamento dei mutui, già contratti con il Consorzio stesso, in scadenza successivamente alla data del 31 dicembre 1987. Per la relativa provvista il predetto Consorzio potrà emettere obbligazioni all'interno e all'estero, in lire o in valuta.

2. Tale autorizzazione si estende alle rate di ammortamento, in scadenza successivamente alla data di cui al comma 1, dei finanziamenti concessi dal CREDIOP ad aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ed all'ente Ferrovie dello Stato, ai cui oneri di ammortamento concorra, direttamente o indirettamente, il Ministero del tesoro.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono contratti nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed il CREDIOP e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli degli istituti di credito speciale si applicano le disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Articolo 3.

(Criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla riforma della normativa sulla invalidità civile, le domande per ottenere la

pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e successive modificazioni, devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture e non ancora definite alla data predetta sono trasmesse a cura delle amministrazioni suddette alle commissioni mediche di cui al comma 4 territorialmente competenti.

2. Le domande di cui al comma 1 sono definite con la procedura di cui agli articoli 101, 105, 106, 108, 111, 121, 122, 123 e 124 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come risultano modificati od integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, fermi restando il diverso fondamento e la diversa natura giuridica delle pensioni di guerra rispetto ai trattamenti di invalidità civile.

3. Contro i provvedimenti di definizione delle domande di pensione, di assegno o di indennità previsti dal comma 1 è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero del tesoro, che provvede sentito il comitato di liquidazione di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

4. Il comitato di liquidazione, le commissioni mediche e la commissione medica superiore, di cui agli articoli 102, 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono integrati, rispettivamente, con un componente e con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, della Unione italiana dei ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali. L'attuale denominazione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra è integrata con l'aggiunta delle parole: «e d'invalidità civile».

5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente previsto in duecentoventi unità per le commissioni mediche e in centodieci unità per la commissione medica superiore, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, in aggiunta a quelle esistenti ed al fine di pervenire ad una distribuzione territoriale a livello provinciale, ulteriori commissioni mediche periferiche con decreto del Ministro del tesoro, il quale ne determina la sede. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al

predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Alle pensioni, assegni od indennità di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 80 e 81, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per quanto compatibili con le norme del presente decreto. Si applicano inoltre gli articoli 11 e 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

7. Restano in vigore le disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro un triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 7 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con le modalità di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, richiamato nel comma 2, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

Articolo 4.

(Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato)

1. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento.

2. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale è prevista la facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Articolo 5.

(Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti da imprese artigiane e da quelle ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. L'agevolazione suddetta trova altresì applicazione nei confronti dei contratti di formazione che verranno stipulati da imprese non artigiane nel restante territorio nazionale, purchè conformi agli *standards* formativi determinati dalla regione con riferimento alla durata

rapportata alla qualificazione da conseguire, alle ore teoriche di formazione, alla gestione dell'attività formativa anche tramite convenzione, alla certificazione pubblica, sentita la commissione regionale per l'impiego.

2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

Articolo 6.

(Modifiche della misura del versamento di acconto)

1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. È altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Articolo 7.

(Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA)

1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Entro il giorno 22 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.

Articolo 8.

(Modifica della misura della tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella annuale)

1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di

lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.

Articolo 9.

(Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica)

1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni chilowattora di energia impiegata, nelle seguenti misure:

- a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- b) lire 4,10 fino a 200 mila chilowattora di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1988.

COSSIGA

DE MITA - AMATO - COLOMBO - FANFANI
- FORMICA - DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI